

Verbale della riunione della Commissione di Attestazione del 16 novembre 2021

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di novembre, si è riunita in modalità telematica la Commissione di Attestazione dell'Associazione Italiana Biblioteche, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di modifica al regolamento di iscrizione;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente della Commissione, Luca Bellingeri, verificata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta alle ore 14:39 alla presenza dei seguenti componenti della Commissione di Attestazione:

Luca Bellingeri, Presidente;

Giorgio Montecchi, Commissario in carica;

Raffaele De Magistris, Commissario in carica;

Assente giustificata Meris Bellei.

Sono presenti, ancorché invitati a partecipare, anche i componenti già designati dal CEN per il quadriennio 2022-2025:

Claudio Gamba;

Graziano Ruffini;

Ferruccio Diozzi.

Assente giustificata Maria Chiara Giunti.

Il Presidente della Commissione, Luca Bellingeri, nomina segretario verbalizzante l'addetta alla Segreteria Soci Erika Romeo.

Il Presidente passa all'esame dell'ordine del giorno, dando lettura dell'Articolo 5 del 'Regolamento di iscrizione' nella versione del 22 ottobre, là dove risulta presente una proposta di modifica, relativamente al punto 1.

Si discute ampiamente in merito all'opportunità o meno di condividere questa modifica e vengono anche avanzate alcune proposte di ulteriori modifiche. Nello specifico, al punto 1 dell'articolo 5 del Regolamento di iscrizione, nella stesura del 22 ottobre u.s. si richiede: "laurea a indirizzo biblioteconomico, o dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea in biblioteconomia, previa verifica da parte della Commissione della

congruità dei contenuti curriculari, **unita a esperienza professionale, comunque acquisita ed ivi compresi i laboratori e i tirocini curriculari, di almeno Dodici mesi, anche non continuativi.**”

Tutti i convenuti esprimono perplessità sulla possibilità di verifica dei laboratori come esperienza professionale acquisita. Si fa presente una possibile dicotomia relativamente ai tirocini curriculari, se questi debbano cioè essere considerati occasioni formative, o piuttosto valutati come esperienza lavorativa.

Viene quindi sottolineato come la finalità della Commissione di Attestazione sia esaminare i requisiti presenti al punto 1, considerando elemento qualificante il conseguimento di un titolo di studio specifico, di conseguenza l’aggiunta di ulteriori criteri utili all’attestazione, ma difficilmente quantificabili in ore e/o cfu, porterebbe ad una ulteriore complessità nella valutazione.

Da più voci, infine, si fa notare che il cumulo dei dodici mesi rappresenta un requisito molto vicino ai 24 mesi richiesti per l’attestazione di cui al punto 2.

Alla luce di ciò la Commissione di attestazione propone all’unanimità di lasciare questa parte del regolamento nella sua stesura attuale mantenendo, come unico criterio di giudizio, la tipologia del titolo di studio e ricordando che, passati cinque anni, il candidato andrà in ogni caso incontro al rinnovo. I mancati requisiti in termini di esperienza professionale rappresenteranno pertanto un limite in questa ulteriore fase.

Il Presidente invita quindi tutti a formulare eventuali ulteriori proposte di modifica.

I Commissari sono concordi nel segnalare come, rispetto a quanto richiesto dal punto 1, il possesso di una laurea specifica e di **“uno o più corsi di formazione professionale... della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica”** così come richiesti al punto 2, siano da considerarsi riduttivi. A fronte di una laurea generica, infatti, la somma di tanti corsi non è, per quanto cospicua e di natura affine, equiparabile ad un corso di studi specifico. Si propone pertanto di aumentare il carico formativo richiesto ad almeno 200 ore, di cui 100 svolte in un’unica sessione. Si suggerisce anche la possibilità di stabilire temporaneamente il numero di ore necessarie in 150, onde evitare di determinare uno stacco netto, e peggiorativo, nei confronti di coloro che hanno fatto richiesta precedentemente alla data del 22 ottobre.

Permane per tutti una rilevante perplessità sul punto 3 che, a parere univoco, appare ambiguo e non sufficientemente collegato ai punti precedenti. Inoltre la definizione: “titoli di qualificazione professionale riconosciuti in ambito europeo” rischia di generare confusione, in quanto non immediatamente riconducibile ad un titolo di studio conseguito a livello internazionale, e riconosciuto in ambito europeo, piuttosto che ad un corso di formazione professionale che non prevede necessariamente un corso di laurea alle spalle.

La Commissione di attestazione suggerisce pertanto l'eliminazione di questo comma, in quanto non chiaro, e propone di accorparlo al punto 1, come specifica del titolo di studio posseduto, anche al fine di consentire ai CER un modus operandi univoco.

Prima di chiudere la riunione, un Commissario suggerisce infine una modifica all'Art. 1 del Regolamento di Iscrizione, invitando a sostituire alla locuzione: "suoni e dati registrati **su qualsiasi formato**, posseduti localmente o accessibili da remoto" con questa formula: "**in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto**" ritenuta più adatta.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione è conclusa alle ore 16:09.

Il Presidente della Commissione di Attestazione

Luca Bellingeri

Il Segretario verbalizzante

Erika Romeo

Osservazioni della Commissione Statuto, formulate d'intesa con il Presidente della Commissione di attestazione

Art.5 ,

comma 1, punto 1, dove dice "previa verifica da parte della Commissione (si sta parlando della Commissione attestazione) della congruità dei contenuti curriculari". Poiché l'accettazione dell'iscrizione come attualmente previsto è di competenza CER, preferiremmo qualcosa tipo: "previa verifica da parte del CER di competenza, come specificato all'art.7", il che non esclude che in caso di dubbio il CER possa ricorrere alla Commissione attestazione, che con la dizione attuale si potrebbe trovare caricata di molte verifiche.

Comma 1, punto 2: sarebbe meglio togliere l'aggettivo "complessiva" che pare abbia causato problemi alla Commissione attestazione; per quanto attiene al monte ore andrebbe verificata la congruità con l'alternativa indicata, cioè i due anni di esperienza professionale; inoltre dopo il monte ore si propone di eliminare le parole "di didattica"

Art.8, comma 1 " Il conferimento della qualifica di Associato da parte della Commissione di attestazione ha validità quinquennale." Andrebbe modificato perché la Commissione dà l'attestazione, non attribuisce la qualifica di associato che rientra ora nelle competenze del CER, quindi "Il conferimento della qualifica di attestato..."

Art.11 come già rilevato dal presidente Bellingeri, c'è discordanza di date fra il c.1 e il c.3 per quanto riguarda i tempi con i quali l'associato ottiene l'attestazione: 30 gg per l'inserimento nell'Elenco e invece al c.3 10 gg. per ottenere l'attestazione secondo il modello di cui all'Allegato 8 del Decreto del Ministro per i Beni e per le Attività Culturali.

Giovanna Mazzola Merola

Proposta del CEN relativa agli articoli 1, 5, 8 e 11

Il CEN ringrazia il Presidente e la Commissione di Attestazione e la Presidente e la Commissione Statuto e condivide e fa proprie integralmente le proposte relative agli articoli 1, 8 e 11, mentre riguardo all'art. 5 recepisce parzialmente le indicazioni, come segue:

Art. 1

sostituire alla locuzione: “~~suoni e dati registrati su qualsiasi formato, posseduti localmente o accessibili da remoto~~” con questa formula: “**in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto**”

Art. 5 – Requisiti per la richiesta di iscrizione

Il CEN fa proprie le proposte di modifica emerse dall'incontro tra Commissione Statuto e Presidente della Commissione di Attestazione, mentre riguardo alle proposte “della Commissione di attestazione

- *accoglie la proposta di non inserire al primo punto l'attività laboratoriale, difficile da individuare, ma ritiene di dover confermare la necessità di inserire il requisito di almeno 6 mesi l'esperienza professionale, comunque acquisita, poiché il solo titolo di studio non è sufficiente ai fini della qualificazione a termini della Norma UNI né dell'inserimento negli elenchi ministeriali, dove non è ancora prevista una revisione periodica;*
- *condivide la valutazione relativa alla non sufficienza dei requisiti richiesti al secondo punto, e conseguentemente propone di considerare integranti, oltre al titolo non specifico unito a corsi professionali specifici di almeno 200 ore, almeno due anni di esperienza professionale documentata*
- *sul terzo punto, introdotto nel 2019, ritiene di non dover eliminare questo riferimento.*

Consequentemente, il CEN propone le seguenti modifiche:

Possono presentare richiesta di iscrizione come Associato coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- **laurea a indirizzo biblioteconomico, o dottorato di ricerca o altro titolo post laurea in biblioteconomia, previa verifica da parte del CER della congruità dei contenuti curriculari, e almeno sei mesi di esperienza professionale documentata, comunque acquisita, ivi compresi i tirocinii curriculari.**
- laurea non specifica unitamente a uno o più corsi di formazione professionale per bibliotecari con valutazione finale, della durata **complessiva** di almeno 200 ore di didattica, **e** ad almeno 2 anni di esperienza professionale documentata – anche non continuativa purché riferita agli ultimi 5 (cinque) anni – con le caratteristiche descritte al precedente art. 2.
- titoli di qualificazione professionale riconosciuti in ambito europeo attestanti le competenze, abilità e conoscenze di cui alla norma UNI *Figura professionale del bibliotecario*.

Gli Associati d'onore, dei quali sono già note e comprovate le doti professionali, sono iscritti direttamente nell'Elenco con il semplice consenso scritto degli interessati.

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole (evidenziate in rosso) ” Il conferimento **della qualifica di Associato** da parte della Commissione di attestazione...”, con le parole “**dell'attestazione**”

Art. 11

Comma 3: allineare a **30 giorni** la durata prevista